

TRIBUNALE DI L'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Daria Lombardi, designato con provvedimento presidenziale del 12.01.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 136/2010 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza di P.C. del 7 dicembre 2015 – con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) scaduti in data 25 febbraio 2016 - e vertente tra le seguenti parti:

LA PLAYA DI LEMME LORENZO & C. SAS

In persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dagli avvocati Claudio Angelone e Fabrizio Foglietti, elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'ultimo difensore;

ATTRICE IN RIASSUNZIONE

e

COMUNE DI PESCARA

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Marco De Flaviis, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avvocato Frasca;

AGENZIA DEL DEMANIO



in persona del Direttore *pro tempore*;

AGENZIA DEL DEMANIO-SEDE DI PERSCARA

in persona del Direttore *pro tempore*;

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

In persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

in persona del Ministro *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici in L'Aquila sono legalmente domiciliati;

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

REGIONE ABRUZZO

in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*;

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE

OGGETTO: contenzioso relativo a beni demaniali.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Vedi verbale d'udienza del giorno 7 dicembre 2015.

MOTIVI della DECISIONE

1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la Playa sas chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“dichiarare che gli impianti di cui alla causa riassunta, così come descritti ed indicati nella relazione tecnica di parte acquisita agli atti del giudizio, sono di facile rimozione e che quindi sono in piena proprietà della società attrice; dichiarare che la società attrice non è tenuta a corrispondere all'Amministratore Demaniale e al Comune di Pescara le maggiorazioni del canone per la concessione demaniale determinata annualmente in € 8.423,27 e le ulteriori maggiorazioni di canoni successive, con riferimento al maggior valore di pertinenze che sono rimaste in proprietà della società attrice;*



dichiarare che le amministrazioni percipienti il maggior canone concessorio sono tenute a rimborsare alla società attrice le somme riscosse per tale causale medio-tempore; condannare i convenuti, in relazione alla soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio". L'attrice, in prosecuzione del giudizio incardinato presso il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, definito con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, riassumeva la controversia dinanzi al Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere l'accertamento della proprietà dei beni amovibili che, pertanto, non potevano essere incamerati al demanio dello Stato. Rappresentava di essere concessionaria di una zona demaniale marittima sul litorale di Pescara, sulla predetta zona svolgeva attività di gestione di un complesso balneare costituito da un manufatto centrale adibito a bar, pizzeria, ristoranti e servizi, cabine spogliatoio, oltre piattaforme scoperte. Con licenza di concessione suppletiva nel 2003, la Regione Abruzzo aveva autorizzato la manutenzione straordinaria ed il restauro del complesso balneare. Gli interventi posti in essere, previsti, autorizzati ed eseguiti in conformità della domanda, non prevedevano la realizzazione di opere inamovibili, in quanto tutte le opere realizzate erano caratterizzate dal presupposto della amovibilità ed approvate dalle autorità competenti. Nonostante ciò, con nota del settembre 2008, l'Agenzia del Demanio, filiale di Pescara, aveva comunicato che sarebbe stato disposto il formale incameramento delle opere oggetto di ampliamento. Veniva, inoltre, anche rideterminato il canone per gli anni 2007 e 2008 con provvedimento del 2 dicembre 2008 per la complessiva somma di € 6.678,01.

L'attrice contestava l'incameramento disposto dall'Amministrazione Demaniale in quanto le opere inerenti lo stabilimento balneare erano tutte di facile rimozione e rispondenti alle licenze e concessioni ottenute. Trattandosi di opere amovibili, le stesse non potevano essere né incamerate né acquisite, in quanto, in base all'art. 49 del Codice della Navigazione, soltanto le opere inamovibili costruite sull'arenile demaniale possono essere acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione. Nel caso di specie, le opere erano amovibili, ed inoltre era



ancora vigente la licenza concessoria. Inoltre, l'arbitrario incameramento delle opere aveva anche causato la rideterminazione del canone, con imposizione di una somma annuale aggiuntiva di € 8.423,27 per le pertinenze inamovibili.

Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 21 maggio 2010, si costituiva in giudizio il Comune di Pescara chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:-in via preliminare e pregiudiziale: ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale;-ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque del tutto infondata nel merito, per le ragioni in narrativa espresse, l'opposizione proposta con atto di citazione in riassunzione della società attrice, e conseguentemente respingere l'opposizione e confermare i provvedimenti impugnati;-ritenere e dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande nuove ed i documenti proposti solo nel presente giudizio in riassunzione, in ordine ai quali si dichiara di non accettare il contraddittorio; -in via del tutto subordinata, rideterminare l'importo dovuto dalla parte attrice secondo quanto risulterà di giustizia in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio".*

L'ente locale convenuto eccepiva, in primo luogo, la carenza di competenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Pescara in quanto non risulta applicabile, nel caso di specie, la regola del foro erariale poiché le amministrazioni dello Stato convenute non sono parti necessarie del giudizio, in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso dal Comune di Pescara.

Nel merito, veniva richiesto il rigetto della domanda avanzata in quanto il canone concessorio dovuto dall'attrice per gli anni 2007 e 2008 era stato determinato sulla scorta dei criteri legislativamente previsti dalla finanziaria del 2007. Inoltre, il *quantum* del canone era stato calcolato in base alla superficie risultante dall'atto di concessione. I nuovi canoni concessori per l'anno 2007 erano stati calcolati in via provvisoria, in attesa di successivi chiarimenti sui



criteri di applicazione della finanziaria. Successivamente, erano state applicate le corrette tariffe, anche in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio del Demanio.

Per le pertinenze demaniali, dallo stralcio delle planimetrie catastali, erano state individuate sei micro zone catastali di appartenenza, ed erano stati calcolati i valori immobiliari operando la media mensile dei valori di locazione. Per quanto concerne gli stabilimenti balneari, era stata utilizzata la categoria commerciale in quanto gli stessi svolgono attività anche di ristorazione, e non possono essere ricompresi nella tipologia terziaria, tipica degli uffici. Tutti i concessionari erano stati invitati ad individuare esattamente le pertinenze oggetto delle nuove disposizioni, ed a far pervenire dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativa planimetria con le indicazioni richieste. Pertanto, gli stessi concessionari avevano partecipato al conteggio del nuovo canone, anche con richieste di rettificazione e di nuovi conteggi. Proprio sulla base dei vari chiarimenti ricevuti e delle autocertificazioni, l'amministrazione comunale aveva provveduto a calcolare i nuovi canoni demaniali sulla scorta della finanziaria del 2007. Inoltre, i concessionari erano stati invitati a presentare la richiesta di prosecuzione del rapporto concessorio, in quanto con i nuovi canoni gli stessi avrebbero potuto decidere di non aderire più alla concessione. L'odierna attrice dopo aver pagato integralmente il canone maggiorato richiesto per l'anno 2007, aveva esplicitamente dichiarato di voler proseguire il rapporto fino a tutto il 2013. Inoltre, il calcolo dei canoni, contestato anche per gli anni 2008 e 2009, era stato confermato dall'Agenzia del Demanio, pertanto, non vi era stato alcun margine discrezionale nella determinazione degli importi. Veniva, infine, contestata la perizia di parte inerente l'amovibilità delle opere perché presentata per la prima volta nel giudizio riassunto.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 maggio 2010, si costituivano in giudizio l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia del Demanio-filiale di Pescara, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Pescara chiedendo l'accoglimento



delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con conseguente statuizione sulle spese”*.

Veniva sostenuta l’infondatezza delle domande proposte in quanto la Capitaneria di Porto, l’Agenzia del Demanio, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, la Sardegna e l’Abruzzo ed il Comune di Pescara, a seguito di sopralluoghi sullo stabilimento La Playa, avevano evidenziato delle mutazioni rispetto a quanto previsto nel Testimoniale di Stato. Veniva, inoltre, sostenuto che, con la scadenza del rapporto concessorio, si era determinato, in favore dell’amministrazione, l’effetto costitutivo di acquisizione dei manufatti alle pertinenze del demanio marittimo. Inoltre, l’acquisizione determina l’incameramento tanto delle opere inamovibili quanto delle opere amovibili. Veniva, ancora, sottolineato che l’originale licenza concessoria era scaduta nel 2007, e successivamente rinnovata e confermava nel 2008. Pertanto, sulla base dell’articolo 49 del codice della navigazione, le opere inamovibili, costruite sulla zona demaniale, dovevano essere acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso anche in quanto il rinnovo dell’originaria concessione integrava una nuova concessione, poiché la scadenza del termine pregresso aveva determinato l’automatica estinzione del rapporto precedente e l’acquisizione *ipso iure* allo scadere della concessione dei manufatti inamovibili. Pertanto, sulla base dell’articolo 49 del Codice della Navigazione e della Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 1962 era stato decretato l’incameramento delle opere di difficile rimozione e anche delle opere di facile rimozione oggetto della concessione. Inoltre, le convenute sostenevano che le opere oggetto di concessione dovevano comunque essere considerate come inamovibili. Veniva poi sottolineata la correttezza del calcolo dei canoni dall’anno 2007, condotti sulla base di un’attività congiunta e collaborativa fra i vari soggetti interessati.



La Regione Abruzzo, nonostante la tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si costituiva nel presente giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.

2. In via preliminare, va rilevato che nella propria comparsa conclusionale, l'Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccepivano la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, quantomeno per la parte di domanda inerente la determinazione dei canoni. Sostenevano, infatti, che la controversia concerne l'integrale revisione della quantificazione dei canoni e, pertanto, riguarda aspetti discrezionali dell'agire amministrativo.

L'eccezione non può trovare accoglimento, ma va ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia. In primo luogo, va rilevato che l'odierno giudizio è stato introdotto a seguito di riassunzione del giudizio già incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara. Invero, nella sentenza numero 661 del 2008, emessa in data 22 ottobre 2009 e depositata in segreteria in data 5 novembre 2009, il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e rimetteva le parti dinanzi al giudice ordinario per la definizione della controversia (cfr. doc. all. 1 fascicolo attrice). Nel richiamato pronunciamento giurisprudenziale, il giudice amministrativo riteneva che la domanda concernente la rideterminazione dei canoni involge questioni relative semplicemente a *"indennità, canoni, ed altri corrispettivi"* e non riguarda aspetti discrezionali dell'azione pubblica, ma meri aspetti patrimoniali, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale, nella richiamata pronuncia, rilevava che non era ravvisabile, nel caso di specie, un potere discrezionale affidato alla pubblica amministrazione concedente, che si era limitata ad effettuare una mera misurazione delle varie tipologie di aree ed a moltiplicare tali superfici per i coefficienti ed i parametri fissati dalla legge. Non vi era, pertanto, alcun esercizio di poteri pubblicistici. Uguale discorso veniva condotto per quanto concerne il diritto soggettivo del singolo concessionario a non vedersi



assoggettato al pagamento di un canone maggiore di quello imposto secondo le norme di legge. Anche per quanto concerne la quantificazione delle opere come di facile o di difficile rimozione, con conseguente possibile incameramento delle opere inamovibili al demanio dello stato, veniva predicata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'atto di incameramento ha un valore meramente ricognitivo di un effetto prodotto sulla base della legge. Si tratta, pertanto, di un mero accertamento. Vanno integralmente condivise le determinazioni svolte dal Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione avanzato dalle amministrazioni convenute in quanto, nel caso di specie, la risoluzione della controversia non richiede la valutazione di aspetti discrezionali dell'agire amministrativo, ma riguarda semplicemente l'esatta qualificazione delle opere dello stabilimento balneare La Playa quali opere amovibili o inamovibili, e il conseguente calcolo del canone concessorio sulla scorta della quantificazione oggettiva del manufatto dell'attore. Al riguardo, la giurisdizione del Giudice ordinario viene riconosciuta anche in relazione alla previsione legislativa dell'articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo, per il quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti inerenti la concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie che riguardano esclusivamente indennità, canoni, ed altri corrispettivi, che vengono determinati sulla scorta di criteri oggettivi prefissati dalla legge.

Pertanto, l'eccezione di carenza di giurisdizione dovrà essere rigettata.

Sempre in via preliminare, vanno vagliate le eccezioni sollevate dal Comune di Pescara in sede di precisazione delle conclusioni.

Per quanto concerne l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore dei giudici tributari in forza della legge regionale 11 del 2002, va rilevato che la questione oggetto del presente giudizio non concerne esclusivamente la quota parte dell'imposta regionale prevista dalla legge della regione Abruzzo 11 del 2002, ma concerne la corretta determinazione, ad opera delle



amministrazioni convenute e sulla scorta delle normative richiamate, delle pretese creditorie e degli atti di recupero ricevuti dall'attrice in ragione della qualificazione delle opere dello stabilimento balneare La Playa quali amovibili o meno. Inoltre, va anche rilevato come i canoni demaniali marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello stato e costituiscono quindi un prezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge (cfr. *ex multis*, C. Cost., sent. n. 302 del 18.10.2010). Pertanto, le controversie inerenti i predetti canoni non solo non possono essere intese come devolute al giudice tributario ma, poiché i canoni vengono calcolati sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti dalla legge, senza alcuna discrezionalità amministrativa, è pienamente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Per quanto concerne, ancora, il difetto di legittimazione passiva del Comune, va rilevato che comunque i provvedimenti di cui veniva lamentata l'illegittimità erano inerenti non solo l'incameramento dei manufatti inamovibili al demanio marittimo, ma concernevano anche la corretta quantificazione dei canoni per la concessione demaniale, che dovevano essere calcolati sulla base dell'effettiva natura delle opere dello stabilimento balneare attore, con conseguente rimborso delle somme pagate in eccesso. Pertanto, quantomeno per quanto concerne il calcolo delle somme da versare a titolo di canone di concessione demaniale, seppure i relativi provvedimenti vengono emessi sulla delega della Regione Abruzzo e dietro le indicazioni della competente Agenzia del Demanio, i relativi atti sono emanati proprio dal Comune di Pescara che, pertanto, appare legittimato passivo nella presente controversia.

Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione sollevata dal Comune di Pescara di incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila. Invero, è indubitabile che, nel caso di specie, va applicata la regola del foro erariale prevista nell'articolo 25 del codice di procedura civile, con conseguente competenza territoriale del tribunale distrettuale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Infatti, sono convenute in giudizio sia l'Agenzia del



Demanio che il Ministero dei Trasporti. La competenza territoriale, pertanto, deve essere attratta proprio nel luogo del foro erariale anche in ragione del fatto che le predette amministrazioni statali sono i soggetti titolari delle potestà in materia di canoni concessori demaniali marittimi, mentre gli enti locali, ovvero il comuni costieri, sono i soggetti delegati alla riscossione ed all'emissione dei relativi provvedimenti.

3. Passando al merito della controversia, può essere accolta la domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas per i motivi di seguito esposti.

Invero, è risultata comprovata, all'esito del presente giudizio, la natura amovibile delle opere inerenti lo stabilimento balneare attore, nonché la corrispondenza delle stesse ai titoli abilitativi previsti dalla legge.

In particolare, l'attore lamentava l'illegittimità delle determinazioni dell'Agenzia del Demanio con le quali era stata disposta, ai sensi dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, l'acquisizione delle opere non amovibili. Sosteneva, infatti, che le opere dello stabilimento balneare erano da considerarsi amovibili, di conseguenza non poteva essere applicata la disposizione del citato articolo 49, sulla scorta del quale: *“salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.”*

Orbene, è stato verificato nel corso del giudizio che le opere inerenti lo stabilimento balneare La Playa sono di facile rimozione e, pertanto, di piena proprietà della società attrice, oltre che pienamente legittime.

Le predette circostanze sono risultate comprovate dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio. Veniva chiesto al consulente di valutare se le opere dello stabilimento balneare fossero o meno conformi ai provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune di



Pescara e di valutare, inoltre, che le stesse fossero fisse o amovibili, con conseguente rideterminazione dell'ammontare dei canoni da corrispondere.

Il consulente tecnico d'ufficio, con ragionamento logico ed immune da censure, e, pertanto, pienamente condivisibile, aveva dapprima riscontrato che vi erano state varie richieste di autorizzazione da parte del titolare dello stabilimento balneare, tutte accettate favorevolmente dagli enti proposti per quanto concerne le modifiche effettuate, nel corso degli anni, proprio nel predetto stabilimento balneare. Alcune opere ed interventi, nonostante autorizzati, non erano poi stati effettivamente realizzati in quanto la zona nella quale si trova lo stabilimento balneare *“risulta fortemente interessata da copiose mareggiate che con il passare del tempo tendono ad inficiare le parti strutturali dell'edificio”*. Il consulente, in relazione al primo quesito posto, inerente la valutazione della conformità o meno delle opere dello stabilimento balneare ai provvedimenti autorizzatori riferiva che *“le opere realizzate presso lo stabilimento La Playa risultano tutte autorizzate e conformi ai provvedimenti autorizzatori rilasciati”*. Pertanto, non vi è dubbio che le opere realizzate fossero pienamente lecite e, pertanto, debbono essere rigettate le censure avanzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Capitaneria di Porto di Pescara, e dall'Agenzia del Demanio in merito all'abusività della costruzione. Invero, abusività e la non corrispondenza delle opere realizzate, sebbene predicata dalle convenute e riscontrata a seguito di sopralluoghi dell'Agenzia del Demanio, non è stata accertata a seguito di verifica peritale in quanto il consulente ha ritenuto pienamente legittime e rispondenti ai titoli abilitativi ottenuti le opere dello stabilimento La Playa. Invero, risultano anche prodotte in atti dall'attrice le autorizzazioni inerenti gli interventi di restauro e risanamento dello stabilimento balneare a causa dei danneggiamenti effettuati da mareggiate ed alluvioni. Le predette attività di ripristino erano state autorizzate dal Comune di Pescara.



Parimenti, non possono essere accolte le eccezioni inerenti la scadenza della concessione demaniale in data 31 dicembre 2007, con conseguente acquisizione delle opere inamovibili al demanio dello stato. Invero, la concessione demaniale aveva originaria scadenza al 31 dicembre 2007, ed era stata automaticamente rinnovata, ai sensi dell'articolo 10 della legge 88 del 2001, per sei anni, con validità fino al 31 dicembre 2013, come emerge proprio dal rinnovo di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative del 21 luglio 2008, nel quale si dà esplicitamente atto che la concessione demaniale marittima viene automaticamente rinnovata per sei anni (cfr. doc. all. 10 documentazione prodotta dall'attore presso il Tar). Va, inoltre, rilevato che, nel periodo di validità della predetta concessione, l'art. 1, comma 18 della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ha previsto che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 194 del 30.12.09, e con scadenza entro il 31.12.15, erano prorogate fino a tale data. Inoltre, la successiva legge 221 del 2012, all'art. 34 *duodecies*, ha determinato la modifica dell'art. 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010 con ulteriore previsione di scadenza delle predette concessioni demaniali al 31.12.2020. Pertanto, non possono essere accolte le eccezioni delle amministrazioni convenute in merito all'incameramento del manufatto per scadenza della concessione. Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, l'incameramento avviene soltanto per quelle opere non amovibili. Al contrario, nel corso del giudizio, è risultato comprovato che le opere inerenti lo stabilimento balneare La Playa devono essere considerate come amovibili e, pertanto, deve essere escluso l'incameramento ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. La predetta circostanza è risultata comprovata a seguito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio. Invero, il consulente tecnico d'ufficio, con ragionamento pienamente condivisibile, ha concluso che *“ogni elemento della costruzione può essere facilmente smontato e rimontato con estrema facilità in altro luogo, infatti le lastre*



di solaio sono dotate di fresature all'estradosso in corrispondenza degli appoggi per consentire la connessione con le altre parti strutturali [...]. Ogni elemento strutturale: plinti, pilastri gettati in opera, travi prefabbricate e lastre di solaio sono facilmente trasportabili e rimontabili. La piattaforma in cemento su cui poggia la pavimentazione con pilastrini in legno che sorreggono la copertura, come prevede la circolare n. 97 del 12 novembre 1966 è da ritenere amovibile. La copertura della piattaforma è sorretta da pilastri di legno su cui si incastrano le travi che sorreggono il tavolame, tutti elementi di facile rimozione e rimontaggio. [...] Il deposito magazzino è realizzato tutto con materiali leggeri prefabbricati facilmente smontabili. Le cabine come previsto dalle circolari sono tutte da considerarsi di facile rimozione. In base a quanto rilevato e successivamente esposto si ritiene che le opere costituenti lo stabilimento balneare La Playa sono completamente amovibili”.

Pertanto, sulla scorta delle determinazioni del CTU inerenti il carattere amovibile delle opere, appare illegittimo l'incameramento delle stesse ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione.

Le predette determinazioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni alla CTU avanzate dal CTP dell'Agenzia del Demanio. Il CTU ribadiva l'amovibilità del manufatto in quanto *“i pilastri gettati in opera, una volta scollegati dalla trave prefabbricata, possono essere spostati, insieme al plinto e posizionato in altro luogo. Il getto in opera per la saturazione dei giunti rappresenta un elemento secondario di completamento dell'opera e non può rappresentare un elemento determinante ai fini dell'amovibilità del manufatto”.*

Dall'accertamento del carattere amovibile delle opere dello stabilimento balneare consegue la necessità, per le amministrazioni convenute, di rideterminare correttamente i canoni concessori a partire dall'anno 2007 in ragione della corretta qualificazione delle varie parti dello stabilimento balneare stesso, con conseguente onere per le amministrazioni convenute di rifondere i maggiori canoni illegittimamente percepiti dal 2007.



4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri individuati nel D.M. 10.3.2014 n. 55, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dei difensori in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, con riferimento ai parametri medi delle tariffe. Dato il valore indeterminabile, verrà considerato lo scaglione pari ad € 26.000,00 in ragione dell'oggetto, della rilevanza e della complessità della controversia, nonché del numero delle questioni trattate.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13 giugno 2013, vengono attribuite col medesimo criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico dott.ssa Daria Lombardi, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia della Regione Abruzzo;
- 2) In accoglimento della domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas, dichiara che gli impianti dello stabilimento balneare attore sono di facile rimozione;
- 3) In accoglimento della domanda avanzata da La Playa di Lemme Lorenzo & C. sas, dichiara l'attrice non è tenuta a corrispondere le maggiorazioni del canone concessorio dall'anno 2007 in relazione al valore delle pertinenze amovibili, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al rimborso delle somme percepite in eccesso;
- 4) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore, che vengono liquidate in complessivi € 4.988,25, di cui € 348,00 per esborsi ed € 4.640,25 per onorario, oltre Iva e Cpa come per legge;
- 5) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto del 13 giugno 2013.



Così deciso in L'Aquila, il 16 marzo 2016.

IL GIUDICE

(dott.ssa Daria Lombardi)

